

LICEO STATALE "WALTER GROPIUS" - POTENZA

LICEO ARTISTICO - LICEO MUSICALE E COREUTICO

Via Anzio, 4 - 85100 POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158

C.F. 80004870764 - C.M. PZSD030003 - C. U. F. UFP6OP

www.liceoartisticoemusical.edu.it - pzsd030003@istruzione.it - pzsd030003@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

per l'Inclusione degli studenti con

Bisogni Educativi Speciali



A.S. 2022/2023

INDICE

PREMESSA	pag. 4
1. FINALITA'.....	pag. 3
2. DESTINATARI.....	pag. 4
3. GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE.....	pag. 6
4. STRUMENTI PER L'INCLUSIONE	pag. 8
5. AZIONI E DOCUMENTAZIONE per gli ALUNNI con DISABILITÀ.....	pag. 9
5.1 Iscrizione	pag. 9
5.2 Formazione delle classi.....	pag. 10
5.3 Assegnazione sostegno e risorse.....	pag. 10
5.4 Documentazione.....	pag. 11
5.5 Uscite e visite guidate.....	pag. 13
5.6 Attività laboratoriali.....	pag. 13
5.7 Alternanza scuola lavoro (PCTO) e il nuovo PEI.....	pag. 14
5.8 Prove Invalsi	pag. 16
5.9 Modalità di verifica e di valutazione (DPR n. 122 giugno 2009)	pag. 16
5.10 Esami conclusivi Qualifica/Stato	pag. 18
5.11 Personale e compiti preposti all'organizzazione.....	pag. 18
5.14 Tabella dei documenti: redazione e tempistica.....	pag.19
6. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) O DEV (Disturbi Evolutivi Specifici).....	pag. 21
6.1 Consultazione del fascicolo.....	pag. 21
6.2 Raccolta osservazioni.....	pag. 21
6.3 Presentazione PDP al Consiglio di Classe	pag. 21
6.4 Presentazione del PDP ai genitori	pag. 21
6.5 Prove Invalsi	pag. 21
6.6 Modalità di Verifica.....	pag. 22
6.7 Esami conclusivi Qualifica /Stato.....	pag. 23
6.8 Tabella dei documenti: redazione e tempistica.....	pag. 23
7. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE.....	pag. 23
7.1 Rilevazione svantaggio.....	pag. 24
7.2 Consenso o diniego della famiglia	pag. 24
7.3 Raccolta osservazioni	pag. 24
7.4 Presentazione PDP al C.d.C.	pag. 24
7.5 Presentazione ai genitori	pag. 24
7.7 Esami conclusivi qualifica/Stato	pag. 25

7.8 Tabella dei documenti: redazione e tempistica	pag. 25
---	---------

8. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO..... pag. 26

8.1 Finalità	pag. 26
8.2 Iscrizione	pag. 26
8.3 Prima Accoglienza	pag. 27
8.4 Determinazione classe	pag. 28
8.5 Inserimento in classe	pag. 29
8.6 Valutazione	pag. 29
8.7 Esami conclusivi Qualifica/stato	pag. 30
8.8 Tabella documenti: redazione e tempistica	pag. 30

ALLEGATI

1. MODELLO PEI
2. ALLEGATO C1_ Tabella dei Fabbisogni
3. ALLEGATO C2_ Scheda debito di Funzionamento
4. MODELLO PDP alunni DSA
5. MODELLO PDP alunni BES
6. MODELLO PI
7. VERBALE GLO
8. AUTORIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
9. MODELLO AUTORIZZAZIONE INGRESSO/USCITA
10. MODELLO SEGNALAZIONE DAL PARTE DEL C.D.C.
11. MODELLO RICHIESTA DI TRASPORTO SCOLASTICO
12. MODELLO P.S.E.I. (Progetto Socio Educativo Individualizzato)
13. REGISTRO ASSISTENTI SOCIO-EDUCIATIVI E ALLA COMUNICAZIONE
14. RELAZIONE FINALE DEL P.S.E.I.
15. RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

PREMESSA

La prospettiva dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze; rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, che possono determinare l'esclusione dal percorso scolastico e formativo.

Riconoscere e accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi possano far parte del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva è necessario, da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione, attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

È necessario che la scuola riconosca le reali capacità del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su di essi progetti percorsi adeguati di lavoro. È importante che gli studenti avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale.

1. FINALITÀ

Questo documento denominato **Protocollo di Accoglienza** è una guida dettagliata d'informazioni riguardanti l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all'interno del nostro Istituto.

È stato elaborato alla luce del Decreto Legislativo 66/2017 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”* e successivo Decreto Legislativo 96/2019 e:

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali;
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle *“Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità”* pubblicate nell'agosto 2009, nella nuova Legge sulla Dislessia n. 170 dell'8 Ottobre 2010 e nel D.M. n. 5669 del 12 Luglio 2011, nonché nei successivi riferimenti normativi: Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C.M. 8 del 6 Marzo 2013, Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del *“Progetto Individuale”*).

2. DESTINATARI

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. Quest'ultime veicolate da preposte schede di osservazione/segnalazione.

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012), in caso specifico:

a) **Studenti con certificazione di disabilità:** la norma di riferimento è la L. 104/92 (art. 3) e il documento elaborato è il PEI.

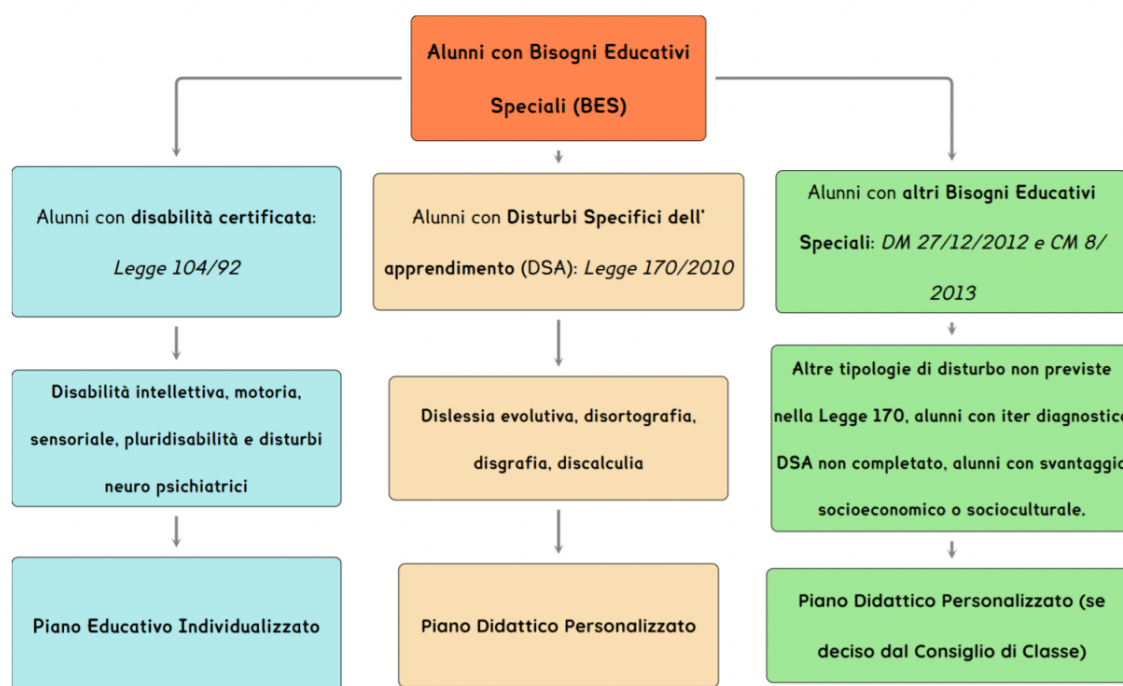
b) **Studenti con certificazione diagnostica di disturbi evolutivi:**

- Se è presente una certificazione di DSA, si fa riferimento alla L. 170/10 e D.M. 5669 12/7/2012; la scuola, in sede di consiglio di classe deve procedere all'elaborazione di un PDP per obbligo di legge entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico o entro tre mesi dalla presentazione della certificazione da parte della famiglia. La compilazione del documento avviene collegialmente, ma è compito del coordinatore di classe raccogliere le informazioni riguardanti l'alunno, sia consultando la certificazione depositata in segreteria, sia prendendo contatti con la famiglia ed eventualmente invitandola a partecipare alla fase conclusiva prevista nell'ordine del giorno del prossimo consiglio di classe. Il Coordinatore avrà cura, inoltre, di far protocollare il documento entro la prima decade di dicembre, dopo averlo fatto firmare al genitore o all'alunno se maggiorenne.
- Se sussiste una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se utilizzare o meno lo strumento del PDP; in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Circolare Ministeriale n. 8/2013; nota del MIUR n. 2563).

c) **Studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:** *“tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013). L'espressione *“ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”* presuppone che uno studente (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), che mostri delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico e/o con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 C.M. MIUR n° 8-561 del 6/3/2013), ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno sussistere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

Riassumendo, dunque, **l'elaborazione del PDP è obbligatoria in presenza di certificazione di**

DSA per la L.170/2010; è a discrezione del Consiglio di classe per tutti gli altri casi.



3. GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (art. 15 L. 104/92, Dir. MIUR 12/12 Decreto Interministeriale n. 182 del 2020)

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

- **il GLIR** (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), a livello regionale;
- **il GIT** (Gruppo per l'Inclusione territoriale), a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
- **il GLI** (Gruppo per Inclusione di Istituto), a livello di singola istituzione scolastica;
- **il GLO** (Gruppo di lavoro Operativo per l'inclusione) , a livello di singola istituzione scolastica

➤ Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur (DM 338/2018) che ne definisce anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

➤ I GIT sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT è:

- composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;
- nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

E svolge i seguenti compiti:

- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF;
- supporta le scuole nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica;
- supporta le scuole nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva;
- svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (DM n. 66/2017).

➤ I GLI sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di:

- supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'ambito dell'inclusione scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

In particolare il nostro Istituto rende partecipe tutti gli operatori che interagiscono con gli studenti (assistenti socio-educativi e alla comunicazione, terapisti, logopedisti ed esperti esterni) al fine di garantire una piena condivisione delle pratiche inclusive.

➤ IL GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:

- genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;
- e con il supporto di unità di valutazione multidisciplinare.

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità che sono in grado di partecipare al percorso inclusivo secondo il principio di autodeterminazione.

Il GLO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:

- definizione del PEI;
- verifica del processo di inclusione;
- quantificazione delle ore di sostegno;
- quantificazione delle altre misure di sostegno.

4. STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Gli strumenti per l'Inclusione sono:

- Il **Protocollo di Accoglienza** è il mezzo per i docenti e per tutta la comunità educante valido per orientarsi nel complesso mondo dei BES e per avviare delle buone prassi.
- Il **Piano Educativo Individualizzato - PEI** - è lo strumento cardine per l'inclusione degli studenti con disabilità.
- Il **Profilo di Funzionamento**, il cui acronimo è PF, è un elemento introdotto dal decreto di revisione del Decreto Legislativo n. 66 del 2017 e, come anticipato, è un documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili. Nello specifico è un documento redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito dell'SSN, successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF. Dalla sua redazione dipende la predisposizione del PEI o Piano Educativo Individualizzato.
- Il **Piano Didattico Personalizzato - PDP**- è lo strumento utilizzato per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socioeconomico e linguistico e culturale. In quest'ultima categoria il PDP può avere carattere transitorio ed attenersi ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIUR 27/12/12 e successiva C.M. n. 8 2013 e della nota 2563 del 2013, il PDP assume una connotazione più ampia: potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere didattico-strumentale.
- **L'Osservazione pedagogica** e la **Richiesta di Valutazione clinica** sono azioni compiute dal Consiglio di classe, il quale assume un ruolo pedagogico e didattico importante nella rilevazione dei bisogni relativi all'apprendimento e nell'attivazione di progettualità personalizzate.
- ✓ **L'Osservazione pedagogica:** compete a tutti i docenti del consiglio di classe e ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali, relazionali dello

studente. L'osservazione pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione richiesta e, nel corso dell'anno, al monitoraggio degli esiti dell'azione educativa, nonché alla verifica dell'efficacia e adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente.

- ✓ **La Richiesta di Valutazione clinica:** nel caso vengano rilevate dal C.d.C difficoltà tali da rendere necessario il suggerimento di una valutazione clinica, è necessario che i docenti del C.d.C si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate. Previa condivisione con il Dirigente scolastico, si interpella la famiglia a cui spetta la richiesta di contatto e di valutazione a carico all'ASL. La scuola redige una scheda di osservazione, mette a conoscenza la famiglia e trasmette all'ASL di competenza tale scheda, nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento. Nello specifico per alunni con supposto DSA, previa comunicazione ai genitori, si compila una griglia (modulo per la rilevazione di difficoltà di apprendimento ai sensi della L. 170/2010) da consegnare alla famiglia e trasmettere all'ASL di competenza che rilascerà successivamente eventuale analisi diagnostica.

5. AZIONI E DOCUMENTAZIONE per gli ALUNNI con DISABILITÀ'

5.1 ISCRIZIONE

Tutti gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (art. 12 comma 2 della Legge 104 del 1992). La scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa commette un illecito penale e può essere condannata per discriminazione, ai sensi della Legge 1 marzo 2006 n. 67.

Secondo l'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Per gli alunni con disabilità l'obbligo può durare sino al compimento del diciottesimo anno di età, come affermato dall'art 14 comma 1 lettera c della Legge 104/92.

Al momento dell'iscrizione, la famiglia dell'alunno con disabilità, si rivolge alla scuola di sua scelta e in questa fase è importante tener conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio, pertanto è preferibile prendere contatto con i Dirigenti delle scuole di preferenza e consultare il Piano dell'Offerta Formativa per verificare se ci sono tutti i presupposti per un'adeguata integrazione.

In base a quanto disposto dall'art. 7 comma 28 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.

Le iscrizioni effettuate nei termini stabiliti dalla circolare emanata annualmente dal Ministero, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori dell'alunno con disabilità, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva del Profilo di Funzionamento o della Diagnosi Funzionale. Sulla base di tale certificazione la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'ASL.

È importante segnalare fin dal momento dell'iscrizione particolari necessità: trasporti, assistenza per l'autonomia, esigenze alimentari, terapie specifiche o altro.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto delle precedenze alle iscrizioni deliberate dai Consigli d'istituto, non va dimenticato che a favore degli alunni con disabilità grave certificata, esiste una precedenza in base all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 ha assicurato la frequenza agli alunni con disabilità, indipendente dalla tipologia e dalla gravità del deficit, perché tale frequenza è "un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione".

Gli alunni con disabilità che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione hanno titolo, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, se non hanno compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla Legge n. 104 del 1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto tali alunni non possono essere iscritti alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità **ultradiciottenni**, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni (Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

5.2 FORMAZIONE DELLE CLASSI –

Secondo il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 le classi iniziali dell'Istituto che accolgono alunni con disabilità saranno costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

5.3 ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE –

Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), ripartisce le ore di sostegno ed eventuali altre risorse reperite nel territorio, tenendo conto della situazione di gravità. Ove possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno a meno che non subentrino altre necessità didattico-educative (particolari incompatibilità tra l'insegnante e l'alunno, necessità di affiancare un docente uomo o donna per motivi legati alla disabilità stessa, ecc...). Per alunni certificati che presentano gravi deficit o che seguono particolari cure riabilitative o che necessitano della costante presenza di un insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all'inizio dell'anno scolastico l'orario di frequenza in modo tale da ottimizzare la presenza dei docenti di sostegno e degli operatori dell'AIAS.

5.4 DOCUMENTAZIONE -

I documenti da redigere sono reperibili nel Fascicolo Personale dell'alunno in segreteria didattica. Alcuni documenti sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell'ASL e i genitori, con i quali si dovranno prevedere degli incontri durante l'anno scolastico. I documenti indispensabili sono:

➤ **PROGETTO INDIVIDUALE**

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro.

Il Progetto individuale:

- è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento;
- è redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;
- le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Il Progetto individuale comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Piano Educativo Individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

➤ **PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO** – L. 53/2003, D.L. 59/2004, Dir. MIUR 12/12-

Il Percorso Individualizzato va garantito utilizzando tutte le risorse disponibili all'interno del Consiglio di classe e/o d'Istituto. I docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative e l'istituzione scolastica organizza, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali.

Per gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l'anno in corso o che sono certificati per la prima volta e che quindi non hanno un PEI in vigore la scuola è obbligata a redigere un **PEI PROVVISORIO** introdotto dal DLgs 66/2017.

Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato appunto provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l'inclusione da attivare l'anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo.

Per la redazione del PEI provvisorio è usato il modello- Allegato A - al decreto 182/2020, ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All'inizio dell'anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l'anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI redatto in via provvisoria)].

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente scolastico

seguendo le indicazioni dell'art. 16, c. 2 del decreto 182/2020.

Per gli studenti con certificazione il GLO redige il PEI.

La redazione del PEI va fatta a partire dalla scuola dell'infanzia, e deve essere aggiornato in presenza di cambiamenti nella condizione dell'alunno.

Trattandosi di un documento ufficiale, il PEI per essere valido necessita dell'approvazione di tutti coloro che hanno partecipato alla sua stesura, in particolare il Consiglio di classe, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento (Decreto Interministeriale n. 182/2020). Quella del 31 ottobre è una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare.

È molto probabile che l'insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «*La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato*» (CM 250/1985).

Il docente di sostegno, affiancato dal il docente coordinatore del C.d.C., presenterà la proposta di PEI ai membri del GLO, i quali la analizzeranno e discuteranno su eventuali punti controversi cercando di arrivare a una versione condivisa da tutti.

L'art. 10 (*Curricolo dell'alunno*) punto 3 del DM 182/20 indica **3 tipi di percorsi didattici** seguiti dagli studenti con **disabilità**. Questi percorsi vanno indicati nel **PEI**.

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE	DICITURA RIPORTATA NEL PEI (punto 8 PEI)	OBIETTIVI	TITOLO DI STUDIO/ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO
percorsi didattici ordinari , conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto.	PERCORSO ORDINARIO	Obiettivi didattici analoghi a quelli della classe con stessi criteri di valutazione	Conseguimento del titolo di studio (DIPLOMA)
percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione (corrispondente alle vecchie denominazioni "PEI semplificato o per obiettivi minimi");	PERCORSO PERSONALIZZATO (CON PROVE EQUIPOLLENTI)	Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate delle personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione propri delle singole discipline. [Nel PEI vengono	Conseguimento del titolo di studio (DIPLOMA)

		individuati le modalità di verifica, gli obiettivi e i criteri di valutazione delle singole discipline]	
percorsi didattici differenziati	PERCORSO DIFFERENZIATO (CON VERIFICHE NON EQUIPOLLENTI)	Obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe. In alcuni casi, questi obiettivi sono connessi a quelli educativi definiti nella sez. 5. Del modello PEI OPPURE Percorsi misti, differenziati in alcune discipline e sostanzialmente ordinari o personalizzati ma con verifiche equipollenti in altre.	Svolge esame individualizzato, contestuale all'Esame di Stato, finalizzato al RILASCIO DELL'ATTESTATO DEI CREDITI FORMATIVI

Al termine del GLO i genitori approvano il PEI per presa visione e possono richiederne copia in segreteria.

5.5 USCITE E VISITE GUIDATE –

C. M. n. 291/92 e n. 623/96 - Garantisce la partecipazione ad avvenimenti, manifestazioni, visite didattiche e viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle specifiche esigenze potrà essere un qualunque membro della comunità scolastica: docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza.

5.6 ATTIVITA' LABORATORIALI –

Sono previste attività laboratoriali di diversa tipologia (Laboratorio professionalizzante, Laboratorio di arti creativo-manipolative, Laboratorio orto-floreale...), ideati e progettati per favorire l'integrazione, per sperimentare forme di aiuto reciproco e di rispetto dell'altro, per motivare al lavoro di gruppo e per sollecitare la creatività.

5.7 L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) E IL NUOVO PEI

E' la legge 107/2015 a rendere obbligatoria per gli studenti delle scuole secondarie, l'alternanza scuola lavoro, anche se la riforma Moratti art. 4 L 53/2003, aveva già dato la possibilità di

organizzare i percorsi di formazione “sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.

Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e, a partire dall’anno scolastico 2018/19, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Il Ministero dell’istruzione con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, ha pubblicato le Linee guida relative ai PCTO, il cui fine è quello di guidare gli studenti che attraverso percorsi esperienziali, avranno la possibilità di interagire con nuove figure lavorative e valutare i loro interessi, abilità e competenze. Il fine dei percorsi dell’alternanza scuola lavoro è quello di fare in modo che i giovani tra i 15 e i 18 anni, possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro

Secondo la normativa (Legge 107/2015) l’alternanza scuola lavoro è obbligatoria per gli studenti del triennio del liceo e degli istituti professionali, quindi, anche per tutti gli studenti con disabilità.

Per gli alunni con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

I riferimenti normativi indicano quanto segue:

- D.L.77 del 2005 (“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”), art. 4 comma 5: *“I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.”*
- DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2: Il PEI [...] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Gli studenti con disabilità che seguono la progettazione didattica di classe o hanno un percorso personalizzato in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (ex obiettivi “minimi” o personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della classe, favorendo insieme all’acquisizione delle competenze, l’autonomia.

Per coloro che seguono un percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti gli obiettivi dei PCTO si baseranno sull’acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi con maggiore autonomia non solo nell’ambito familiare ma anche nel contesto sociale.

Nelle Linee guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI, diffuse in seguito al Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, si evince la strutturazione del nuovo PEI, e la sezione 8.2 è dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, a partire dalla classe terza della Scuola Secondaria di secondo grado.

In questa parte, viene sottolineata l’importanza che ha per gli studenti, il passaggio dalla scuola alla

vita lavorativa adulta e il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento “I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro” del 2006 a cura dell’European Agency for Development in Special Needs Education:

- Accrescere le chances del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;
- Collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall’ambiente lavorativo e dalle aziende;
- Accrescere l’autonomia, la motivazione, l’autopercezione e la sicurezza del ragazzo;
- Creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi colleghi.

I percorsi previsti sono tre: aziendale, scolastico, altro.

L’esperienza in azienda è considerata più idonea per raggiungere gli obiettivi di crescita, alla base dei percorsi dell’alternanza, anche se in alcuni casi si potrebbero riscontrare delle difficoltà dovute ad esempio alla mancata presenza di una ditta veramente idonea o per particolari esigenze o difficoltà personali. Ricordiamo che può essere equiparata a un’azienda anche una struttura lavorativa protetta o assistita, destinata solo a persone con disabilità.

Nel caso di una esperienza di tipo scolastico, si realizzerà un ambiente di lavoro che dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento...) e per le attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati) sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra queste esperienze e le abituali attività scolastiche. Può essere opportuno organizzare l’attività in collaborazione con scuole vicine attraverso degli scambi, in modo da cambiare ambiente e persone di riferimento, proponendo attività diverse rispetto all’ordinaria routine scolastica.

La terza opzione (altra tipologia di percorso, quindi né in azienda né a scuola) va prevista in casi eccezionali, ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare.

Nell’organizzare l’orario dello studente con disabilità nel luogo del lavoro o della struttura ospitante bisognerà tener conto delle sue capacità ad adattarsi al nuovo ambiente e ai relativi ritmi lavorativi, così come anche il suo modo di relazionarsi con le persone adulte che lavorano all’interno della struttura ospitante.

Particolare rilievo ha l’individuazione del **tutor interno**, nominato dal Dirigente scolastico che dovrà seguire lo studente con disabilità e che può essere identificato nel docente di sostegno o nell’assistente educatore, e quella del **tutor esterno**, aziendale o della struttura ospitante.

Compito del docente specializzato o dell’assistente educatore è quello di informare il tutor esterno sulle caratteristiche psicofisiche dello studente e delle sue determinanti nel rapportarsi con gli altri.

Di norma è il tutor esterno che alla fine del percorso, produce un report di valutazione e monitoraggio dei livelli di competenza raggiunti dallo studente con disabilità. I report del tutor aziendale saranno acquisiti dal Consiglio di classe per la valutazione dell’intero percorso di alternanza dello studente con disabilità.

Questi dati, infine, saranno introdotti nel PEI, nella seconda parte del riquadro 8.4:

- OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL PROGETTO FORMATIVO
- TIPOLOGIA DEL CONTESTO CON L’INDICAZIONE DELLE BARRIERE E DEI FACILITATORI nello specifico contesto ove si realizza il percorso
- TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) e

- MODALITÀ/FASI di svolgimento delle attività previste
- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
- COINVOLGIMENTO DELLA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI per la prosecuzione del percorso di studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro
- Osservazioni dello Studente o della Studentessa.

5.8 PROVE INVALSI

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L'eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe, ad esempio, nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

5.9 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE – D.P.R. n.122 giugno 09 –

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi.

Il C.d.C. definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione.

Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettato. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente.

I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

Le prove di verifica o anche solo i momenti di verifica formativa e sommativa vanno concordate con il docente di sostegno, così pure la valutazione.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove equipollenti o differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma o attestato di frequenza e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità. L'attestato di frequenza, riconosciuto in caso di Esami di Stato con programmazioni differenziate, documenta il percorso scolastico e formativo dello studente.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli alunni sono valutati tenendo, nella dovuta considerazione, i risultati acquisiti nel corso della scansione temporale. Queste valutazioni vanno, naturalmente, riferite agli obiettivi minimi indicati nelle programmazioni educative e didattiche inseriti nel PEI.

A margine della pagella (quindi, teniamo ben a mente, non sul tabellone) si deve provvedere a far annotare la seguente dicitura: “Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell’O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 3”.

Esistono, poi, alcuni alunni per i quali è stato scandito un apposito percorso differenziato. In questo caso è necessario prevedere due diverse situazioni:

- studentesse e studenti per i quali è stata definita e scandita una programmazione distinta per ciascuna disciplina: ed in questo specifico caso tali alunni sono valutati tenendo in considerazione i risultati (valutazioni riportate sul registro dei singoli docenti curricolari) raggiunti nel corso del quadrimestre o dell’intero anno scolastico. In questo caso le valutazioni fanno riferimento agli obiettivi diversificati concordati nel PEI.
- alunni con disabilità medio-grave, che svolgono una programmazione differenziata e un orario ridotto (quindi non svolgono una o più discipline)

In ambedue le tipologie di scrutini, va redatta e approvata dall’intero Consiglio di Classe la “Scheda di valutazione” e deve essere posta a fianco della pagella (e non, dunque, sul tabellone) la seguente annotazione: *Valutazione riferita al PEI, ai sensi dell’O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 4”*

Per gli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali che seguono programmazioni con personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), non si procede, normalmente, a valutazioni diversificate, ma ci si riferisce solo al PEI.

Di particolare importanza è, se parliamo di valutazione, il D.P.R. n°122 del 22 /06/2009 *pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19/08/2009 con la denominazione “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*.

In particolare, l’articolo 9 (Valutazione degli alunni con disabilità) recita che:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n°122/09 appellato “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, le norme per la valutazione sono di assoluta competenza del massimo organo collegiale della scuola, ovvero il Collegio dei Docenti.

È evidente che non si può prescindere da un apposito “Documento di valutazione diversificato per alunni diversamente abili con deficit” che tenga conto del grado di disabilità. È un documento di assoluta importanza per segnalare la vera inclusione di una scuola.

In questo caso l’istituto predispone una Rubrica di valutazione che tenga conto della disabilità con specifici indicatori nelle diverse aree di intervento.

5.10 PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO

Art.11 D.lgs n.62/2017 “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA” recita: “L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l’esonero della prova.

È previsto l’utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.”

Agli alunni che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

5.11 PERSONALE E COMPITI PRESPOSTI ALL’ORGANIZZAZIONE

PERSONALE	COMPITI
Dirigente scolastico	• Promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento. • Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di Inclusione; • Guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI, formazione delle classi, assegnazione degli insegnanti per le attività di sostegno. • Indirizza l’operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del PEI. • Cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.); • Attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte della scuola precedente e/o del percorso post-scolastico prescelto; • Intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.
Referenti dell’Inclusione	• Raccordano le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, scuole, ASL e famiglie). • Attuano il monitoraggio di alunni e risorse. • Coordinano il team dell’Inclusione. • Promuovono l’attivazione di laboratori specifici ed aggiornamento. • Controllano la documentazione in ingresso ed in uscita. • Partecipano al GLI. • Predispongono tutte le istanze per l’accesso ai servizi offerti dal territorio a favore dell’autonomia e dell’inclusione (trasporto scolastico, assistenza socio- educativa, ecc...).

Collaboratore scolastico	• Aiuta l'alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni, in laboratorio. • Collabora per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.
Docente di sostegno	• E' titolare della classe in cui è inserito l'alunno certificato. • Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione. • Cura gli aspetti metodologici e didattici. • Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici. • Compila le documentazioni previste (PDF, PEI, RELAZIONI FINALI...). • Cura i rapporti con famiglia, con gli operatori AIAS, ASL
Docente curricolare	• Cura i rapporti con famiglia. • Accoglie l'alunno nel gruppo classe e ne garantisce l'inclusione. • Partecipa alla stesura della documentazione PF, PEI... • Collabora con l'insegnante di sostegno per favorire l'autonomia dell'alunno.
Assistente socio-educativo	• Elabora il proprio progetto d'intervento: il PSEI (MODELLO 6) • Collabora alla formulazione del PEI e alla definizione degli obiettivi transdisciplinari. • Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative. • Si attiva per il potenziamento dell'autonomia dell'alunno nella relazione e nella partecipazione a tutte le attività scolastiche.
Genitori	• Forniscono le informazioni e la documentazione sullo studente. • Collaborano alla stesura del PEI, del PF in base alle loro competenze. • Partecipano al GLI e GLO.

5.12 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.	La Commissione dell'ASL o dell'INPS , su richiesta della famiglia.	Di norma la certificazione avviene nel primo anno di scolarizzazione ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico. Viene consegnata alla scuola tramite i genitori entro il 31 di maggio .
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 4, D.P.R. 24.02.1994)	GLO , Operatori ASL in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	Il PDF viene redatto durante gli incontri programmati all'inizio della vita scolastica dell'alunno e di norma aggiornato ogni due anni o quando si ravvisano particolari situazioni di cambiamento positivo o negativo. <u>Il PDF è stato sostituito dal PF</u> , che ingloba sia la diagnosi funzionale che il PDF ed ha validità giuridica dal 1° settembre 2019.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO (D.L. n. 62/2017; D.L. n. 66/2017; L. n. 145/2018)	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL, in collaborazione con gli insegnanti e i genitori.	<u>Il PF sostituisce la DF ed il PDF.</u> Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato. Il PF deve essere redatto all'atto della prima segnalazione ed è rinnovato ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro o in presenza di nuove condizioni.
RELAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE O DI NUOVA SEGNALEZIONE	Docenti di classe e i genitori.	La relazione dev'essere inviata all'ASL entro il 31 gennaio.
RICHIESTA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO E DEL TRASPORTO	Dirigente scolastico e genitori.	Il modulo dev'essere inviato alla Provincia secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ufficio di competenza (generalmente entro luglio).
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	Docenti di classe, docente di sostegno, operatori dell'ASL e genitori (GLO).	Il PEI viene formulato entro il 31 ottobre e verificato con scadenza bimestrale e/o quadrimestrale. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato.
VERIFICA FINALE di riscontro delle attività programmate nel PEI (sez. 11 del PEI)	Docente di classe e di sostegno	A fine anno scolastico
FASCICOLO PERSONALE RISERVATO Il fascicolo è composto da diverse parti e comprende: • documentazione medica e DF • PDF/PF e PEI • eventuali copie di materiali o verifiche degli apprendimenti • verbale degli incontri equipe di valutazione multidisciplinare	Referenti dell'Inclusione.	La documentazione va raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata agli atti.
PI (Piano dell' Inclusività)	Gruppo di Lavoro d'Istituto (GLI) approvato dal Collegio dei docenti.	Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'a.s. successivo. Depositato agli atti, viene letto, presentato ed approvato dal Collegio dei Docenti entro il 30 giugno.

6. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA

(Disturbi Specifici di Apprendimento) O DEV (Disturbi Evolutivi Specifici)

6.1. CONSULTAZIONE FASCICOLO –

Il docente coordinatore consulta il fascicolo dell'alunno per la lettura della relazione clinica rilasciata dagli specialisti accreditati e per analizzare il percorso scolastico pregresso.

6.2. RACCOLTA OSSERVAZIONI –

Entro un mese, ogni docente del consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti alle attenzioni pedagogiche, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

6.3. PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. –

Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per condividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

6.4 PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI –

Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e l'approvazione. Se richiesto, del PDP, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

6.5 PROVE INVALSI

Le alunne e gli alunni con DSA – Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP – Piano Didattico Personalizzato.

In base a quanto previsto dal proprio Piano lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di misure compensative.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

Un quadro puntuale ed esaustivo, che tiene conto della normativa nazionale e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, è racchiuso nel documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI, disponibile all'interno dell'Area riservata alle scuole sul sito invalsi.it.

6.6 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE –

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate.

L'art.10 del DPR 122/09 (Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento) (DSA), a tal riguardo, appositamente stabilisce che:

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

In continuità con quanto previsto nel patto formativo, parte integrante del PDP, tutti i docenti del CdC devono attenersi alle seguenti indicazioni operative, al fine di garantire il pieno rispetto di quanto sottoscritto nel PDP:

- Indicare sempre sul registro di elettronico, la data delle verifiche programmate, fissate con un anticipo di almeno una settimana;
- Indicare sulle verifiche scritte se è previsto un “tempo aggiuntivo” ed annotare la data di consegna;
- Se la verifica scritta è uguale ma semplificata e/o ridotta rispetto a quella della classe è necessario indicare quali esercizi sono obbligatori;
- Annotare sulla verifica scritta qualora lo/a studente/ssa si presenta sprovvisto degli strumenti compensativi durante lo svolgimento delle verifiche scritte e/o orali;
- Allegare in ogni prova di verifica, la griglia di valutazione.

6.7. ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO –

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

La valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, lo studente può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato, IN TAL CASO NON CONSEGUIRÀ IL DIPLOMA MA L'ATTESTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 13 DEL DPR 323/98.

6.8 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE: è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma al documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE O PSICOLOGO DELL'ETÀ EVOLUTIVA La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'ASL o a soggetti accreditati e convenzionati. Alla famiglia spetta il compito di consegnare la documentazione.	Al momento della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro oppure quando lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.
PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)	Il Consiglio di Classe in collaborazione con il Referente Inclusione/DSA dell'istituto.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre).

7. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, ECONOMICO E/O CULTURALE

La categoria dei BES non certificati è stata introdotta con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (*"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*) e riguarda quegli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, non certificato né diagnosticato, che presentano difficoltà nel percorso scolastico, difficoltà che non sono disabilità certificata né disturbi specifici diagnosticati. Si fa riferimento agli allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale particolarmente difficile e che può condizionare negativamente il successo scolastico.

La Direttiva Ministeriale 27.12.2012 interpreta la circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013, che fornisce indicazioni operative, ed estende anche agli studenti suddetti il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, viene rilevato un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, che è causa di svantaggio e, pertanto, richiede per un certo periodo una particolare attenzione educativa.

7.1. RILEVAZIONE SVANTAGGIO –

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, economico e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi all'apprendimento e di attivazione delle progettualità personalizzate.

Lo svantaggio diventa palese in seguito ad una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, ma può essere anche individuato in base a “*ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*” secondo C.M. MIUR n. 8 del 6/3/2013.

7.2. CONSENSO O DINIEGO DELLA FAMIGLIA –

Il coordinatore di classe ha il compito, una volta rilevato da parte dell'intero C.d.C. lo svantaggio, di informare la famiglia o in caso l'ente affidatario, nella persona del tutore legale, della volontà di dotare lo studente di un percorso personalizzato. Può accadere che la famiglia rifiuti la formulazione del PDP. In questo caso, pur non essendo necessario il consenso della famiglia, da quanto esplicitato nei documenti ministeriali, è assolutamente auspicabile che il progetto educativo venga condiviso anche con il nucleo familiare dell'alunno. Pertanto i docenti del gruppo classe insieme al Dirigente scolastico dovranno valutare se avvalersi di forme di personalizzazione dello studio non formalizzate oppure se compilare il PDP per l'alunno.

7.3. RACCOLTA OSSERVAZIONI –

Ricevuto il consenso, entro un mese, ogni docente del Consiglio di classe consegnerà al coordinatore tutte le informazioni inerenti alle attenzioni pedagogiche, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla/e propria/e disciplina/e d'insegnamento. Il docente coordinatore raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

7.4 PRESENTAZIONE PDP AL C.D.C. –

Il docente coordinatore presenta il PDP stilato a tutti i docenti della classe per condividerlo, apportando eventualmente integrazioni o modifiche, e per farlo sottoscrivere da tutti.

7.5 PRESENTAZIONE PDP AI GENITORI –

Durante un apposito incontro, il docente coordinatore presenta ai genitori il PDP completo per la condivisione e la firma. Se richiesto, del PDP, se ne potrà fare copia per la famiglia. Sempre in questa sede si procede alla lettura e alla firma del Patto Educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

7. 6 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE –

Al momento della valutazione è necessario tenere conto da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe (se previste);
- stabilire le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove equipollenti al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

7.7 ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO –

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica; tuttavia, la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

7.8 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio. Il PDP dello studente, in linea di massima, raccoglie: - l'eventuale segnalazione degli operatori dei servizi sociali; - gli obiettivi specifici di apprendimento; - le strategie e le attività educativo/didattiche; - le iniziative formative integrate fra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali; - le modalità di verifica e valutazione; - il patto formativo stipulato con la famiglia, l'alunno e il C.d.C. Il PDP che ha un carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La progettazione personalizzata può essere nei casi limite anche differenziata dal percorso della classe, anche se è consigliabile sia il più possibile coerente con il percorso della classe.	Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore .	Ogni qualvolta il C.d.C. rileva una situazione di svantaggio.

8. AZIONI E DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO

L'area dello svantaggio linguistico è ampia e molto diversificata: oltre agli studenti neoarrivati in Italia, vi sono studenti che si sono inseriti nel percorso di studi nel nostro Paese nel corso della scuola primaria o della secondaria di primo grado e vi sono studenti che, pur avendo frequentato tutte le classi in Italia, sono cresciuti in ambienti familiari non italofoni. Tutti questi ragazzi, malgrado le difficoltà che attraversano o hanno attraversato, studiano nella prospettiva di superarle e di raggiungere gli obiettivi formativi e educativi previsti per i loro compagni di madrelingua italiana. I BES linguistici, cioè, sono tutti BES temporanei, e l'impegno dell'istituzione scolastica dev'essere volto a far sì che la cessazione della situazione di svantaggio avvenga per questi studenti nel minor tempo possibile.

A fronte di ciò, tali studenti presentano, grazie alla loro diversa origine, una ricchezza culturale che l'istituzione scolastica deve valorizzare e mettere in dialogo con il patrimonio culturale italiano: come sottolineano le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* del Ministero dell'Istruzione, infatti, «l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella della convivenza fra comunità etniche chiuse, ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità e appartenenze e della pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno».

Ogni intervento volto a favorire il superamento dello svantaggio linguistico, pertanto, deve svolgersi nel quadro di un'azione educativa interculturale, che sappia offrire l'acquisizione delle competenze linguistiche dell'italiano non già come una sostituzione o un superamento di quelle ricevute in seno alla famiglia di origine, bensì come un arricchimento e uno strumento necessario a inserirsi nella società italiana quali portatori della propria specificità culturale.

8.1 FINALITA'

Attraverso le indicazioni contenute in questa sezione del Protocollo di Accoglienza ci si propone di:

- ✓ definire pratiche condivise all'interno della Scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- ✓ facilitare l'ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;
- ✓ sostenere gli studenti neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- ✓ accompagnare gli studenti stranieri neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- ✓ favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- ✓ promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

8.2 ISCRIZIONE

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'ufficio di segreteria didattica, i cui compiti sono:

- ✓ fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto;
- ✓ concretizzare l'iscrizione dello/a studente/ssa;
- ✓ raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico pregresso;
- ✓ informare il Dirigente Scolastico della richiesta di iscrizione per concordare un colloquio iniziale con la famiglia e l'alunno.

8.3 PRIMA ACCOGLIENZA

In questa fase il Dirigente Scolastico, in base alla documentazione pervenuta, alle informazioni ottenute (anche a seguito di colloqui eventuali con i genitori e delle vigenti disposizioni legislative), convoca i Referenti dell'Inclusione. Questi richiedono un incontro con la famiglia e l'alunno straniero, dopo aver esaminato la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione. Il colloquio con la famiglia dell'alunno straniero, da svolgersi generalmente entro la prima settimana dall'iscrizione a scuola, ha lo scopo di:

- ✓ raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dello studente e sul progetto migratorio della famiglia;
- ✓ ricostruire il percorso scolastico del minore;
- ✓ dare informazioni sulle richieste della scuola;
- ✓ fornire informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola;
- ✓ instaurare una relazione collaborativa con la famiglia.

Successivamente alla determinazione della classe, i Referenti dell'Inclusione invitano il coordinatore a compilare una scheda di osservazione sullo studente straniero per verificarne le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua italiana, l'interazione con gli altri e le abilità logico-matematiche. In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, nel caso di ridotte conoscenze linguistiche in ingresso, la scuola potrà predisporre un corso di alfabetizzazione nella L2 per favorire l'inserimento e l'inclusione nel nuovo contesto scolastico.

8.4 DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

L'individuazione della classe è deliberata dalla commissione accoglienza/formazione classi.

Le Norme di riferimento sono costituite da: Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri; C. M. 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", C.M 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", art. 45 del DPR n. 394 del 31-08-99 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri, alla luce delle norme di cui sopra, quindi, tiene conto delle seguenti indicazioni:

- Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza (Cfr. C.M. 2/2010).
- I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno (Cfr. D.L. 297/1994).

Nella scelta della classe e della sezione, si dovrà inoltre considerare:

1. il numero complessivo degli alunni;
2. la presenza di alunni con disabilità, le situazioni di svantaggio non certificato e di disagio socioculturale, il numero di alunni ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo;
3. la presenza di altri alunni stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza;
4. un'equa distribuzione degli alunni stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi.

Il Dirigente Scolastico, ascoltato il coordinatore della classe designata, di concerto con i Referenti dell'inclusione/BES, suggerisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, suggerendo specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, prevedendo l'utilizzo, ove possibile, delle risorse professionali della scuola. "Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa" (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45).

8.5 INSERIMENTO IN CLASSE –

È auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitare l'inserimento.

Nel primo giorno di frequenza, l'alunno viene accolto dai docenti della classe e presentato ai compagni. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, occorre informare gli studenti dell'arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica, chiedendo agli stessi alunni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell'alunno straniero.

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, perché si possano da subito creare positivi e proficui rapporti di collaborazione da parte dei compagni, anch'essi coinvolti in modo importante nel processo di integrazione. Se la situazione della classe lo permette, è utile individuare uno o due studenti che affianchino il ragazzo straniero con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei compiti. È fondamentale, inoltre, che ogni docente sia disponibile ad aiutare il nuovo alunno nella comprensione e nella trascrizione di comunicazioni riguardanti l'attività didattica nel suo complesso. In relazione alle competenze linguistiche dell'alunno, gli insegnanti possono attivare Percorsi Didattici Personalizzati che comprendono:

- obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;
- modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- misure dispensative e strumenti compensativi
- prove di verifica semplificate e specifiche;
- corsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili, da esperti in didattica dell'Italiano come lingua seconda;
- progetti di educazione interculturale in collegamento con altri soggetti presenti nel territorio.

Laddove fosse possibile, anche a titolo di volontariato, il percorso didattico dell'alunno straniero potrebbe essere supportato dalla presenza di un mediatore linguistico e/o un mediatore culturale.

8.6 VALUTAZIONE –

Lo studente straniero non è generalmente incompetente su tutto, ma è uno studente che si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire e per comunicare la propria competenza scolastica. È importante ricordare che la maggior parte degli alunni stranieri ha una storia

scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze.

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.

Il Progetto Didattico Personalizzato è, infatti, il punto di riferimento essenziale per la valutazione, ma anche un Piano di lavoro specifico da svolgere anche attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2).

Il Progetto è ovviamente oggetto di verifiche in itinere tali da determinare una sua eventuale rimodulazione nel corso dell'anno scolastico.

Nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, la C.M. n. 24 del 1/03/2006, orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della L2, si legge che “(...) *la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (...) E' necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento*”. Inoltre “*va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.*”

In questo contesto, che privilegia l'alunno e la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i consigli di classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:

- ✓ il percorso scolastico pregresso;
- ✓ gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- ✓ i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e nei percorsi disciplinari programmati;
- ✓ la motivazione allo studio e alle attività della classe;
- ✓ la partecipazione;
- ✓ l'impegno dimostrato;
- ✓ le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo.

In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione la seguente dicitura: “la valutazione espressa si riferisce al Percorso Personale di Apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.” Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

8.7 ESAMI CONCLUSIVI QUALIFICA/STATO –

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica; tuttavia, è importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

8.8 TABELLA DEI DOCUMENTI: REDAZIONE E TEMPISTICA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
-----------	---------------	--------

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO: è il percorso didattico basato sulle effettive competenze dello studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento della situazione di svantaggio linguistico. Il PDP dello studente straniero, in linea di massima, raccoglie: - indicazioni fornite dalla famiglia o dall'ente affidatario; - abilità ed i comportamenti dello studente tenendo conto delle capacità di lettura, scrittura, grafia, calcolo, concentrazione ed attenzione, proprietà linguistica; - gli atteggiamenti dell'alunno verso la scuola, le modalità di relazionarsi, la motivazione personale, le strategie da lui applicate nello studio; - la metodologia didattica che si intende adottare, con particolare riferimento alle misure compensative e dispensative a cui si ricorrerà, alle tipologie di prove di verifica e ai criteri di valutazione da adottare	Il Consiglio di classe nella persona del docente coordinatore.	Successivamente (preferibilmente entro un mese) dall'iscrizione presso l'istituto di uno studente non italofono.
---	---	--